



Circolo Culturale Sardo

SU NURAGHE

Statuto del circolo

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione Culturale Sarda denominata Circolo "*ALESSANDRO PIBIRI*" che sostituisce il Circolo "TERRA NOSTRA" costituito in data 01.06.2005 ad HERAT (Afghanistan).

Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopi

L'Associazione:

- a) Si propone di fungere come centro di aggregazione dei Sardi presenti in Afghanistan, nel pieno rispetto dei principi *democratici e pluralisti*.
- b) Si prefigge di favorire lo sviluppo dell'economia sarda.
- c) Svolge attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei Sardi residenti fuori dalla Sardegna.
- d) Favorisce e cura lo sviluppo dei rapporti culturali, economici e turistici tra la Sardegna e l'Afghanistan.
- e) Coltiva e sviluppa le relazioni con le altre Associazioni democratiche presenti sul territorio.
- f) Aderisce alla Federazione dei Circoli dei Sardi nel mondo accettandone lo Statuto.
- g) Si prefigge di conservare vivo il rapporto tra i propri Soci e gli Enti locali Sardi.

Art. 3 Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono:

- a) In **Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti**.

Sono **Soci Ordinari** (Legge Regionale 15 gennaio 1991, N° 7 art. 2 lettere a) - b) ;

coloro che sono nati in Sardegna, coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo.

I figli di cittadini di origine sarda.

- b) Sono **Soci Simpatizzanti** i non sardi amici della Sardegna che ne condividano gli "scopi" e si prodigano per favorirne il raggiungimento.

Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo.

c) I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e al rispetto reciproco e si impegnano ad intervenire alle riunioni e assemblee.

Art. 4 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

Art. 5 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea è il massimo Organo deliberante:

- a) È convocata almeno una volta all'anno **su Ordine del Giorno** comunicato almeno sette giorni prima della convocazione.
- b) E' straordinaria su richiesta :
 - di almeno(1/5) dei Soci
 - della maggioranza del Consiglio Direttivo
- c) Elegge:
 - Il Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di nove Membri.
- d) Delibera validamente:
 - In prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;
 - In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea può essere riunita mezz'ora dopo la prima;
 - Su quanto figura all'Ordine del Giorno.

e) E' di sua competenza anche:

la modifica dello Statuto, la sorveglianza sulla gestione degli Organi dell'Associazione e la revoca.

Il voto per delega è ammesso. Un socio può essere titolare di una sola delega scritta, firmata e consegnata al Presidente dell'Assemblea solo per risoluzioni sociali. I votanti per delega sono considerati presenti.

Art. 6 Parità di voti

Nelle designazioni elettive di competenza dell'Assemblea Generale, in caso di parità di voti, sarà eletto il Socio più anziano per iscrizione. Se non sarà possibile stabilire l'anzianità di iscrizione, sarà eletto il candidato anziano di età.

Qualora la parità dei voti si verificasse in materia *decisionale* di competenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari, il voto di chi presiede vale doppio.

Art. 7 Consiglio Direttivo

a) Elegge tra i propri componenti:

- Presidente
- Vice presidente
- Segretario
- Vicesegretario

Che formano l'Ufficio di Presidenza.

b) Affida incarichi (deleghe) oltre a quelli indicati e potrà costituire gruppi di lavoro o di studio, di cui possono far parte anche **Soci** non Membri del Consiglio Direttivo.

- c) Si doterà di un regolamento amministrativo interno, approvato dalla maggioranza dei suoi Membri, che stabilisca norme attuative e comportamentali.
- d) Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Può essere candidato alle elezioni nel Consiglio Direttivo, ogni Socio Ordinario.
- e) E' composto da Soci Ordinari e può contare, al massimo, *un (1) Socio Simpatizzante*.
- f) Delibera validamente sugli argomenti risultati all'Ordine del Giorno se sono presenti la metà più uno dei consiglieri; In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
- g) Delibera sugli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) Cura il conseguimento dei fini Statutari.
- i) Attua i deliberati dell'Assemblea dei Soci.
- j) Assicura i necessari contatti tra i Soci e le altre Associazioni.
- k) Decide l'espulsione dall'Associazione di soci che con il loro comportamento compromettono il buon nome della comunità sarda o del Direttivo. La decisione di espulsione sarà redatta con apposita delibera motivata nel registro dei verbali a cura del Presidente e del Segretario.
- l) Decide sull'ammissione o esclusione dei Soci; in base alla loro residenza Cantonale e territoriale, e sulla garanzia che offrono di serietà e operosità.

Art. 10 Convocazioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) E' convocato dal Presidente o dal Segretario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
- b) Si riunisce almeno una volta al mese.

c) Convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

Art. 11 Ordine del giorno

E' compito del Presidente, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, oppure dei Consiglieri che chiedono la convocazione in base all'articolo 10 lettera a), proporre gli argomenti all'Ordine del Giorno, sia del Direttivo.

Il Presidente è tenuto ad inserire nell'Ordine del Giorno gli argomenti eventualmente proposti dagli Organi della Regione Sarda, dalla Presidenza della Federazione.

Art. 12 Surrogazione

La surrogazione dei Membri dimissionari o decaduti del Consiglio Direttivo avviene mediante cooptazione di un socio in base all'art. 9 lettera e).

Decadono dalla carica i Membri eletti del Consiglio Direttivo che sono stati assenti *ingiustificati* per *tre* riunioni consecutive.

Art. 13 Decadenza e proroga

I Consiglieri decadono con la scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione hanno funzione legittima sino a, quando restano in carica la metà più uno dei Membri eletti dall'Assemblea.

Venendo a mancare questa condizione, si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dall'Assemblea Generale.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente:

a) Convoca l'Assemblea Generale dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo;

- b) Rappresenta l'Associazione, assieme al Delegato, nel Consiglio Nazionale della Federazione;
- c) Rappresenta l'Associazione verso Enti o persone con cui si allacciano rapporti di collaborazione;
- d) Dirige le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) In casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione;
- f) Può delegare parzialmente, per singoli adempimenti e a tempo determinato, le proprie competenze ad altri Membri del Consiglio Direttivo;
- g) Firma gli atti sociali.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Membro indicato dal Presidente oppure, in subordine, indicato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Segretario

Il Segretario:

- a) Cura la redazione dei verbali;
- b) Si occupa della corrispondenza;
- c) Firma, assieme al Presidente, gli atti ufficiali della Associazione;
- d) Svolge le normali attività di segretariato.

Art. 19 Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro e non possiede un patrimonio.

Art. 20 Rimborsi

Tutti i componenti del Direttivo prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 21 Responsabilità

L'Associazione non risponde di atti e impegni di qualsiasi tipo, assunti dai suoi Membri o Soci e in suo nome, se non vi sia stata la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono valide se, in prima convocazione, é presente la maggioranza dei Soci. Se l'Assemblea ha luogo in seconda convocazione, le modifiche sono valide per approvazione della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Durata

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione, può essere pronunciato dall'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di insolvenza nei confronti dello Statuto.

Art. 24 Norma generale

Il presente Statuto non può essere interpretato né applicato in contrasto con le normative in materia di emigrazione promulgate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

In data 23 ottobre 2008, si é costituito in HERAT (Afghanistan) il Circolo Emigrati Sardi "ALESSANDRO PIBIRI".

Il Consiglio Direttivo nella riunione del _____ appositamente convocato:

Sentita

a) L'esigenza di rendere attuale lo Statuto in vigore.

Esprime

Parere favorevole all'adozione del presente Statuto.

Si riserva

Di proporre l'adozione all'Assemblea dei Soci.

Auspica

Nel pieno rispetto delle peculiarità ed esigenze locali, l'adozione di uno Statuto unificato come indicazione del Consiglio Nazionale.

—

Il segretario

Il Presidente
